



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

di concerto con il

# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

di concerto con la

# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il comma 2, dell'articolo 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali "ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei

conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali”;

VISTO il comma 6, dell’articolo 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati “sono aggiornati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all’articolo 3-bis”;

VISTO il comma 7-ter dell’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali;

VISTO il comma 11, dell’articolo 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio “sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all’articolo 3-bis”;

VISTO l’articolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), il quale prevede che, a decorrere dall’anno 2016, al bilancio di previsione degli enti territoriali è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del pareggio di bilancio come declinato al comma 711 della citata legge n. 208 del 2015, che non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti

destinati a confluire nel risultato di amministrazione, ed è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nelle riunioni del 20 gennaio e del 17 febbraio 2016;

## **DECRETA:**

### Articolo 1

*(Allegato 1 – Principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria)*

1. Al Principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole “delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.” sono inserite le seguenti: “Le regioni a statuto ordinario fanno riferimento al medesimo saldo di parte corrente determinato al netto delle poste contabili riconducibili alle gestioni vincolate e alle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale”.

### Articolo 2

*(Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria)*

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al paragrafo 3.7.5:
    - 1) le parole “di cui all'articolo 77-quater, comma 6, del DL 112/2008” sono sostituite dalle seguenti “ai sensi dell'articolo 77-quater, comma 6, ultimo periodo del DL 112/2008, considerando anche l'eventuale aggiornamento infrannuale della stima effettuata ai sensi del citato articolo 77-quater del DL 112/2008, fornito dal Dipartimento delle Finanze. Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza,

riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudentiale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudentiale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale

- 2) le seguenti parole “accertati sulla base di tale stima” sono sostituite dalle seguenti “accertati sulla base di stime”;
- b) al paragrafo 5.3.3, dopo le parole “compresi nel bilancio di previsione.” inserire le seguenti “Per le Regioni a statuto ordinario si fa riferimento al medesimo saldo corrente risultante dal prospetto degli equilibri, al netto delle poste contabili riguardanti risorse vincolate a destinazioni specifiche e delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.”;
- c) al paragrafo 5.3.5:
- 1) dopo le parole “se risultano rispettate le seguenti condizioni” inserire le seguenti “(per le Regioni a statuto ordinario si fa riferimento alla medesima quota del margine corrente al netto delle poste contabili riguardanti risorse vincolate a destinazioni specifiche e di quelle riguardanti risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale)”;

- 2) dopo le parole “corrente previsto in bilancio”, inserire le seguenti “ (per le Regioni a statuto ordinario, il limite consente di identificare la quota consolidata del margine corrente al netto delle poste contabili riguardanti risorse vincolate a destinazioni specifiche e di quelle riguardanti risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale);
- d) al paragrafo 5.3.6:
- 1) dopo le parole “copertura a pagamenti” aggiungere le seguenti “. Le regioni a statuto ordinario conteggiano le medie triennali dei saldi correnti di competenza e di cassa al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione/Fondo di cassa e dell’accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni/pagamenti, escludendo le poste contabili riconducibili alle risorse vincolate a destinazioni specifiche e alle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.”;
- 2) le parole “Con riferimento agli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 5 esercizi a decorrere dall’esercizio in corso” sono sostituite dalle seguenti “A decorrere dal primo esercizio del bilancio e per i quattro esercizi successivi, anche per quelli non compresi nel bilancio di previsione,”

### Articolo 3

#### *(Allegato 6 – Piano dei conti integrato)*

1. Al piano dei conti economico di cui all'allegato n. 6/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) è sostituito come segue il codice delle seguenti voci:
- 1.1.1.03.50 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)
- 1.1.1.03.50.001 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
- 1.1.1.03.50.002 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
- b) Sono ripristinate le seguenti voci:
- 1.1.1.03.01 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni
- 1.1.1.03.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
- 1.1.1.03.01.002 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

- 1.1.1.03.02 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni
  - 1.1.1.03.02.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
  - 1.1.1.03.02.002 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.03 Accisa sull'energia elettrica
  - 1.1.1.03.03.001 Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
  - 1.1.1.03.03.002 Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.04 Accisa sui prodotti energetici
  - 1.1.1.03.04.001 Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
  - 1.1.1.03.04.002 Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.05 Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche
  - 1.1.1.03.05.001 Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
  - 1.1.1.03.05.002 Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.11 Accisa sui tabacchi
  - 1.1.1.03.11.001 Accisa sui tabacchi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
  - 1.1.1.03.11.002 Accisa sui tabacchi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.21 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale
  - 1.1.1.03.21.001 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
  - 1.1.1.03.21.002 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito di attività di verifica e controllo
- 1.1.1.03.22 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali
  - 1.1.1.03.22.001 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
  - 1.1.1.03.22.002 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

2. Al piano dei conti patrimoniale di cui all'allegato n. 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono ripristinate le seguenti voci:

- 1.3.2.01.01.02.018 Crediti da riscossione Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale
- 1.3.2.01.01.02.019 Crediti da riscossione Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali
- 1.3.2.01.01.02.021 Crediti da riscossione Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni
- 1.3.2.01.01.02.022 Crediti da riscossione Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni
- 1.3.2.01.01.02.023 Crediti da riscossione Imposta sulle assicurazioni
- 1.3.2.01.01.02.024 Crediti da riscossione Accisa sui tabacchi
- 1.3.2.01.01.02.025 Crediti da riscossione Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche
- 1.3.2.01.01.02.026 Crediti da riscossione Accisa sull'energia elettrica

1.3.2.01.01.02.027 Crediti da riscossione Accisa sui prodotti energetici

3. Al piano dei conti patrimoniale di cui all'allegato n. 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono modificate le denominazioni delle seguenti voci:

1.3.2.01.01.02.003	Crediti da riscossione Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)
1.3.2.01.01.02.004	Crediti da riscossione Imposte sostitutive su risparmio gestito
1.3.2.01.01.02.005	Crediti da riscossione Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni
1.3.2.01.01.02.007	Crediti da riscossione Imposta municipale propria riservata all'erario
1.3.2.01.01.02.009	Crediti da riscossione Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero
1.3.2.01.01.02.010	Crediti da riscossione Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione
1.3.2.01.01.02.011	Crediti da riscossione Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato
1.3.2.01.01.02.012	Crediti da riscossione Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie
1.3.2.01.01.02.013	Crediti da riscossione Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi
1.3.2.01.01.02.014	Crediti da riscossione Imposte su assicurazione vita
1.3.2.01.01.02.015	Crediti da riscossione Imposta erariale sugli aeromobili privati
1.3.2.01.01.02.028	Crediti da riscossione Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità
1.3.2.01.01.02.029	Crediti da riscossione Accisa sul gasolio
1.3.2.01.01.02.030	Crediti da riscossione Imposta sul gas naturale
1.3.2.01.01.02.038	Crediti da riscossione Imposta sugli intrattenimenti
1.3.2.01.01.02.045	Crediti da riscossione Tassa sulle concessioni governative
1.3.2.01.01.02.050	Crediti da riscossione Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
1.3.2.01.01.02.056	Crediti da riscossione Tassa sulle emissioni di anidride solforosa
1.3.2.01.01.02.058	Crediti da riscossione Canone radiotelevisivo
1.3.2.01.01.02.062	Crediti da riscossione Diritti catastali
1.3.2.01.01.02.071	Crediti da riscossione Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato
1.3.2.01.01.02.072	Crediti da riscossione Proventi vari dei Monopoli di Stato
1.3.2.01.01.02.074	Crediti da riscossione Imposte sulle successioni e donazioni
1.3.2.01.01.02.095	Crediti da riscossione Altre accise n.a.c.
1.3.2.01.01.02.096	Crediti da riscossione Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.

#### Articolo 4

*(Allegato 9 – Schema di bilancio)*

1. Allo schema del bilancio di previsione di cui all'allegato n. 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il prospetto degli equilibri delle Regioni è sostituito dall'allegato A al presente decreto;
- b) il prospetto degli equilibri degli enti locali è sostituito dall'allegato B al presente

decreto;

- c) dopo il prospetto degli equilibri degli enti locali è inserito l'allegato C al presente decreto.
2. L'allegato C al presente decreto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali.
3. L'aggiornamento di cui al comma 1, lettera b) si applica con riferimento al bilancio di previsione 2017 – 2019.

#### Articolo 5

##### *(Allegato 10 – Rendiconto della gestione)*

1. Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il prospetto degli equilibri delle Regioni e il prospetto degli equilibri degli enti locali sono sostituiti, rispettivamente dall'allegato D e dall'allegato E al presente decreto.
2. Allo schema di rendiconto sono applicate le modifiche apportate dall'articolo 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
3. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano con riferimento al rendiconto 2016.

#### Articolo 6

##### *(Allegato 12)*

1. All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente “Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali” sono applicate le modifiche apportate dall'articolo 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

#### Articolo 7

##### *(Allegato 13 – Elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata)*

1. Nell'elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata di cui all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti voci:
  - a) all'allegato 13/1 è inserita la seguente voce:



5040800 Entrate da derivati di ammortamento

b) all'allegato 13/2 è inserita la seguente voce:

5040800 Entrate da derivati di ammortamento

2. Agli allegati n. 13/1 e n. 13/2, per le seguenti voci la parola "crediti" è sostituita dalla parola "debiti", come segue:

a) 4030400 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione";

b) 4030500 "Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione";

c) 4030600 "Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione"

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 30 marzo 2016

IL MINISTERO DELL'INTERNO

Il Capo Dipartimento per gli Affari  
Interni e Territoriali  
Elisabetta Belgiorno

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daniele Franco

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Capo Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport  
Antonio Naddeo